

Linee Guida per i Centri per Uomini Autori di Violenza (C.U.A.V.).

Assolutamente! Ecco il testo dell'Allegato A delle Linee Guida allineato e formattato per una maggiore leggibilità e chiarezza.

---

## **Allegato A: Linee Guida per i Centri per Uomini Autori di Violenza (C.U.A.V.)**

---

### **Art. 1. Lavoro in rete e multidisciplinarietà**

1. I C.U.A.V. operano in modo integrato con la **rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali** e con la **rete dei servizi antiviolenza**.
  2. La valutazione iniziale, la predisposizione dei programmi, lo svolgimento e la valutazione dell'esito dei percorsi di cui al presente decreto sono svolte da **equipe dedicate, multidisciplinari**, costituite da professionisti/e adeguatamente e specificamente **formati e aggiornati sul tema della violenza di genere** e dell'intervento con gli autori, al fine di garantire la capacità di fornire risposte adeguate a bisogni complessi.
  3. L'equipe è formata da **almeno tre operatori/operatrici** e deve comprendere almeno un/a professionista con la qualifica di **psicoterapeuta o psicologo/a con una formazione specifica nel campo della violenza di genere**.
  4. L'equipe può comprendere altre figure professionali quali **educatore/trice professionale, assistente sociale, psichiatra, avvocato/a, mediatore/trice interculturale, mediatore/trice linguistico-culturale, criminologo/a**.
  5. Nel caso di utenti che non utilizzano adeguatamente la lingua italiana, il C.U.A.V. si avvale di figure di **mediazione linguistico-culturale** e di materiale informativo plurilingue.
  6. I C.U.A.V. possono avvalersi di una **supervisione clinica** a supporto del personale delle equipes.
- 

### **Art. 2. Accesso al C.U.A.V., definizione del programma e svolgimento del percorso**

1. I percorsi di recupero devono essere strutturati in modo da consentire al giudice, all'atto dell'ammissione del condannato al beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 165, quinto comma, del codice penale, di definire la tipologia e la durata più idonee dei percorsi, anche tenendo conto del tipo di violenza commessa e delle esigenze del caso concreto.
  2. La richiesta di accesso al percorso deve essere avanzata al C.U.A.V. **personalmente dall'interessato**, anche congiuntamente al difensore.
  3. Il C.U.A.V. svolge i **colloqui di valutazione iniziali** finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive necessarie per lo svolgimento del percorso e per definire gli obiettivi individuali del programma, tenendo conto anche del tipo di reato e di violenza commessa e delle altre esigenze del caso concreto.
  4. Il programma redatto comprende l'indicazione degli obiettivi del percorso e degli strumenti operativi prescelti per il loro raggiungimento, e deve consentire di valutare la sua adeguatezza rispetto alle indicazioni dell'autorità giudiziaria e la sua specifica idoneità in relazione alle complessive circostanze del fatto.
  5. Di ogni attività svolta nel percorso è redatto un **verbale** che viene inserito nel fascicolo del programma.
- 

### **Art. 3. Modifica del programma e sospensione o interruzione del percorso**

1. Salvo quanto eventualmente previsto nel provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone la partecipazione al percorso, il programma predisposto inizialmente dal C.U.A.V. può essere modificato, con riferimento alla durata del percorso e ai suoi contenuti, sulla base

- dell'andamento del caso specifico e delle informazioni rilevanti fornite o acquisite da enti e strutture della rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali e dei servizi antiviolenza.
2. Eventuali **sospensioni del percorso** possono essere concordate in ragione di specifiche e documentate esigenze organizzative dell'attività feriale o festiva del C.U.A.V. o di indifferibili e documentate esigenze inerenti a serie ragioni di salute dell'autore delle condotte o dei prossimi congiunti, ovvero a serie ragioni di lavoro o di studio dell'autore stesso.
  3. Salvi i casi legati a documentate esigenze di salute, tali sospensioni non possono comunque comportare il prolungamento del tempo per il completamento del programma per **oltre un quarto della sua originaria durata**.
  4. La mancata partecipazione al percorso o la sua partecipazione con modalità incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi definiti nel programma comportano l'**interruzione del percorso**.
  5. Fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3, l'interruzione del percorso o il suo mancato completamento nel termine previsto nel provvedimento che lo ha disposto equivalgono ad **esito negativo**.
- 

#### **Art. 4. Sicurezza della vittima**

1. Al fine di assicurare la sicurezza delle persone che hanno subito violenza, nei C.U.A.V. è **esclusa in ogni caso l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra le parti**.
  2. Il C.U.A.V. assicura che l'eventuale contatto con la persona vittima di violenza avvenga unicamente tramite il suo **rappresentante processuale**, ove nominato, ovvero i servizi che la hanno in carico, esclusivamente allo scopo di comunicare adeguate informazioni sull'accesso dell'autore al percorso di recupero o al programma di prevenzione, nonché sul contenuto e i limiti del percorso ovvero del programma intrapreso, sull'eventuale interruzione anticipata degli stessi e sui rischi di manipolazione che l'autore potrebbe agire nei confronti della vittima.
  3. Se nello stesso centro si svolgono attività e programmi sia con le persone che hanno subito violenza che con gli autori di comportamenti violenti, è assicurato che le **strutture siano separate e distanti e che non siano gli stessi operatori/operatrici a seguire entrambe le parti**.
- 

#### **Art. 5. Valutazioni**

1. La **valutazione iniziale** è finalizzata a verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per lo svolgimento del percorso e ha ad oggetto la qualità ed il livello della motivazione, la presenza di condizioni ostative non trattate (tra le quali dipendenze patologiche, disturbi psichiatrici, deficit psicofisici inabilitanti la soggettività), l'intenzione e la concreta possibilità di partecipare agli interventi proposti per tutta la durata del programma e la **valutazione iniziale del rischio**.
  2. La **valutazione finale** consiste nella verifica del raggiungimento degli obiettivi specifici del percorso, definiti nel programma, e comprende anche la valutazione finale del rischio, la autovalutazione dell'interessato ed una valutazione unitaria conclusiva. La valutazione positiva non può basarsi esclusivamente sulla regolare partecipazione alle attività previste dal programma.
  3. Le valutazioni sono svolte dall'equipe multidisciplinare con **metodi e strumenti validati** dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. Nelle relazioni contenenti la valutazione iniziale e conclusiva l'equipe dà conto dei metodi e degli strumenti utilizzati, degli altri criteri di riferimento seguiti e degli elementi posti a fondamento delle conclusioni raggiunte.
  4. Le relazioni di cui al comma 3 sono trasmesse a cura del C.U.A.V. all'**U.E.P.E.**, ai fini dell'accertamento dell'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero, attraverso la valutazione dell'esito condotta da un gruppo di lavoro interprofessionale dedicato.
-

## **Art. 6. Obblighi e comunicazioni**

1. Ai fini e per gli effetti di cui all'Art. 165, quinto comma, del codice penale, il responsabile degli enti e delle associazioni di cui all'Art. 3, comma 1, del decreto di cui le presenti linee guida costituiscono parte integrante comunica immediatamente all'interessato e all'**U.E.P.E. competente** la presa in carico, la valutazione iniziale, il piano individualizzato, la calendarizzazione degli incontri, la durata del programma, la sua eventuale modifica o interruzione e la valutazione finale.
2. La presa in carico da parte del C.U.A.V. può essere comunicata solo **dopo la fase di valutazione**.
3. Ai fini della successiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per la valutazione di cui all'Art. 165, quinto comma, del codice penale, il responsabile comunica prontamente all'**U.E.P.E.** le eventuali sospensioni del percorso di recupero di cui all'Art. 3 del decreto di cui le presenti linee guida costituiscono parte integrante, nonché qualsiasi **violazione ingiustificata degli obblighi** posti a carico del soggetto condannato relativa alla partecipazione al percorso di recupero, ivi inclusi le assenze ingiustificate ed il rifiuto a sottoporsi ai trattamenti previsti nel percorso di recupero.
4. Ai fini e per gli effetti di cui all'Art. 282-quater, terzo periodo, del codice di procedura penale, il responsabile degli enti e delle associazioni di cui all'Art. 3, comma 1, del decreto di cui le presenti linee guida costituiscono parte integrante, effettua le medesime comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, relative al programma di prevenzione svolto dall'indagato o imputato, al pubblico ministero e al giudice competenti per le valutazioni ai sensi dell'Art. 299, comma 2, del codice di procedura penale.

---

## **Art. 7. Protocolli operativi**

1. I protocolli operativi sottoscritti tra i Centri di cui all'Art. 3 del decreto di cui le presenti linee guida costituiscono parte integrante e gli uffici giudiziari continuano ad applicarsi per le parti **non incompatibili** con il suddetto decreto e con le presenti linee guida.

---

**Roma, 22 gennaio 2025**

Il Ministro della giustizia Nordio

La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

---

# **SPIEGAZIONE DELLE LINEE GUIDA C.U.A.V.**

Le presenti Linee Guida, allegate al decreto del 22 gennaio 2025, definiscono il **funzionamento e i principi operativi dei Centri per Uomini Autori di Violenza (C.U.A.V.)**. Il loro obiettivo principale è quello di garantire un approccio strutturato ed efficace nei percorsi di recupero per gli uomini che hanno commesso atti di violenza, in linea con le normative vigenti e, in particolare, con quanto previsto dall'Art. 165, comma 5, del Codice Penale in materia di sospensione condizionale della pena.

Ogni articolo delle Linee Guida è giustificato dalla necessità di assicurare:

---

## **Art. 1. Lavoro in rete e multidisciplinarietà**

Questo articolo è cruciale per garantire un approccio **completo e olistico** al fenomeno della violenza.

- **Comma 1 e 2 (Integrazione con i servizi e equipe multidisciplinare):** La violenza di genere è un problema complesso che richiede l'intervento di diverse professionalità. L'integrazione con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali, così come con i servizi antiviolenza, assicura che gli autori non siano trattati in modo isolato, ma all'interno di un sistema che tenga conto di tutte le variabili coinvolte (sociali, psicologiche, sanitarie). Le equipes multidisciplinari (psicoterapeuti, psicologi, educatori, assistenti sociali, ecc.) garantiscono che ogni aspetto della problematica dell'autore sia affrontato con competenza specifica, dalla valutazione iniziale alla definizione e monitoraggio del percorso. La formazione specifica sulla violenza di genere è essenziale per evitare approcci superficiali o dannosi.
- **Comma 3 (Composizione minima dell'equipe):** La presenza minima di tre operatori, inclusa una figura con qualifica di psicoterapeuta o psicologo con formazione specifica, assicura un livello minimo di competenza professionale e di pluralità di approcci nella gestione dei casi, indispensabile per affrontare la complessità dei disturbi e delle dinamiche legate alla violenza.
- **Comma 4 (Altre figure professionali):** L'inclusione di altre figure professionali come avvocati, mediatori interculturali o criminologi risponde alla necessità di affrontare le molteplici sfaccettature dei casi, che possono includere aspetti legali, culturali o criminologici, e di fornire un supporto più completo e individualizzato.
- **Comma 5 (Mediazione linguistico-culturale):** La previsione di mediatori linguistico-culturali è fondamentale per garantire l'accessibilità dei percorsi a tutti, indipendentemente dalla provenienza o dalla lingua madre, rimuovendo barriere che potrebbero ostacolare l'efficacia dell'intervento.
- **Comma 6 (Supervisione clinica):** La supervisione clinica è giustificata dalla natura complessa e spesso emotivamente gravosa del lavoro con gli autori di violenza. Offre un supporto indispensabile agli operatori, prevenendo il burnout e assicurando la qualità e l'efficacia degli interventi.

---

## **Art. 2. Accesso al C.U.A.V., definizione del programma e svolgimento del percorso**

Questo articolo definisce le **modalità operative** per l'ingresso e lo svolgimento dei percorsi.

- **Comma 1 (Struttura dei percorsi per il giudice):** La necessità di strutturare i percorsi in modo da permettere al giudice di definirne tipologia e durata è fondamentale per l'applicazione dell'Art. 165, comma 5, c.p., che subordina la sospensione condizionale della pena alla partecipazione a questi programmi. Ciò garantisce che i percorsi siano coerenti con le esigenze della giustizia e la gravità del reato.
- **Comma 2 (Richiesta di accesso personale):** La richiesta personale da parte dell'interessato (anche con il difensore) sottolinea l'importanza della **motivazione personale** dell'autore, elemento chiave per l'efficacia del percorso di cambiamento.
- **Comma 3 (Colloqui di valutazione iniziali):** I colloqui di valutazione sono essenziali per accertare la **sussistenza delle condizioni** (oggettive e soggettive) per l'ammissione al percorso e per definire obiettivi personalizzati. Questo previene l'inserimento di soggetti non idonei o non motivati, ottimizzando le risorse e l'efficacia dell'intervento.

- **Comma 4 (Redazione del programma):** La stesura di un programma dettagliato con obiettivi e strumenti operativi consente di avere un piano chiaro e misurabile, verificabile sia dal C.U.A.V. che dall'autorità giudiziaria, garantendo la **coerenza e l'adeguatezza** dell'intervento.
- **Comma 5 (Verbalizzazione delle attività):** La verbalizzazione di ogni attività è necessaria per garantire la **tracciabilità e la trasparenza** del percorso, fornendo documentazione utile per le valutazioni interne e per le comunicazioni all'autorità giudiziaria.

---

### Art. 3. Modifica del programma e sospensione o interruzione del percorso

Questo articolo introduce **flessibilità e criteri di interruzione** dei percorsi.

- **Comma 1 (Modifica del programma):** La possibilità di modificare il programma in base all'andamento del caso specifico e alle informazioni acquisite è giustificata dalla necessità di adattare l'intervento alle esigenze reali e in evoluzione dell'individuo, rendendolo più efficace e rispondente alle dinamiche del cambiamento.
- **Commi 2 e 3 (Sospensioni del percorso):** La previsione di sospensioni per specifiche esigenze (feriali/festive del C.U.A.V., ragioni di salute o di lavoro/studio dell'autore) introduce un necessario grado di flessibilità, riconoscendo che la vita degli individui non è statica. Tuttavia, la limitazione temporale di tali sospensioni (non oltre un quarto della durata originaria) è fondamentale per evitare abusi e garantire la continuità e l'efficacia del percorso.
- **Commi 4 e 5 (Interruzione del percorso):** L'interruzione in caso di mancata o inadeguata partecipazione è una misura essenziale per **preservare l'integrità e l'efficacia** dei percorsi. Se un autore non partecipa o non si impegna seriamente, il percorso perde la sua ragion d'essere. La parificazione dell'interruzione o del mancato completamento a un esito negativo è una conseguenza logica per l'applicazione delle normative giudiziarie.

---

### Art. 4. Sicurezza della vittima

Questo articolo è di **massima importanza** e riflette un principio cardine: la tutela delle vittime.

- **Comma 1 (Esclusione della mediazione):** L'esclusione categorica di qualsiasi tecnica di mediazione tra le parti è giustificata dalla consapevolezza che, in contesti di violenza di genere, la mediazione è intrinsecamente dannosa e pericolosa. Essa tenderebbe a minimizzare la responsabilità dell'autore e a esporre ulteriormente la vittima a manipolazioni o ritorsioni, minando la sua sicurezza e il suo percorso di ripristino.
- **Comma 2 (Contatto con la vittima solo tramite rappresentante/servizi):** Questo comma è fondamentale per proteggere la vittima da contatti diretti non desiderati e potenzialmente traumatici con l'autore. Il contatto tramite il rappresentante processuale o i servizi che la hanno in carico, unicamente per comunicazioni rilevanti sul percorso dell'autore, garantisce la sua sicurezza e impedisce manipolazioni.
- **Comma 3 (Separazione delle strutture e degli operatori):** La previsione di strutture separate e operatori diversi per i percorsi con le vittime e gli autori di violenza è una garanzia imprescindibile per evitare **conflitti di interesse, contaminazioni e rischi per la sicurezza** della vittima, mantenendo la distinzione dei ruoli e degli obiettivi dei due tipi di intervento.

---

### Art. 5. Valutazioni

Questo articolo definisce i **criteri e le metodologie** per la valutazione dei percorsi.

- **Comma 1 (Valutazione iniziale):** La valutazione iniziale è giustificata dalla necessità di identificare la **motivazione, le eventuali controindicazioni** (es. dipendenze, disturbi psichiatrici non trattati) e la propensione alla partecipazione. Questo screening è vitale per ottimizzare le risorse e indirizzare i soggetti verso i percorsi più adeguati, o a trattamenti preliminari se necessari. Include anche la valutazione iniziale del rischio, fondamentale per la sicurezza.

- **Comma 2 (Valutazione finale):** La valutazione finale è essenziale per verificare l'effettivo **raggiungimento degli obiettivi** del programma e per valutare il rischio residuo. L'esclusione di una valutazione positiva basata sulla sola partecipazione regolare è cruciale per garantire che il cambiamento sia sostanziale e non meramente formale.
  - **Comma 3 (Metodi e strumenti validati):** L'obbligo di utilizzare metodi e strumenti validati dalla comunità scientifica assicura la **rigorosità, l'oggettività e la credibilità** delle valutazioni, fornendo una base solida per le decisioni giudiziarie.
  - **Comma 4 (Trasmissione delle relazioni all'U.E.P.E.):** La trasmissione delle relazioni all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) è fondamentale per il monitoraggio e la verifica dell'effettiva partecipazione e dell'esito del percorso, permettendo all'autorità giudiziaria di avere un quadro completo per le proprie valutazioni.
- 

## **Art. 6. Obblighi e comunicazioni**

Questo articolo stabilisce le **responsabilità e i flussi comunicativi**.

- **Commi 1, 2, 3 e 4 (Comunicazioni all'U.E.P.E., Autorità Giudiziaria e Pubblico Ministero):** Questi commi sono fondamentali per garantire la **trasparenza e l'efficacia del sistema giudiziario**. La comunicazione tempestiva della presa in carico, del piano individualizzato, delle modifiche, interruzioni e valutazioni finali è cruciale per consentire all'U.E.P.E. e all'autorità giudiziaria di esercitare la propria funzione di controllo e di valutazione ai fini dell'applicazione dell'Art. 165, comma 5, c.p., e dell'Art. 282-quater, comma 3, c.p.p. La comunicazione di assenze ingiustificate o rifiuti ai trattamenti è necessaria per informare l'autorità giudiziaria su eventuali inadempienze.
- 

## **Art. 7. Protocolli operativi**

- **Comma 1 (Continuità dei protocolli esistenti):** Questo comma è giustificato dalla necessità di **assicurare una transizione fluida** tra la normativa precedente e le nuove Linee Guida. Permette di mantenere la validità dei protocolli operativi già in essere tra i Centri e gli uffici giudiziari, purché non siano in contrasto con le nuove disposizioni, garantendo continuità e stabilità operativa.

In sintesi, queste Linee Guida sono giustificate dalla necessità di fornire un **quadro normativo chiaro e dettagliato** per l'operatività dei C.U.A.V., garantendo al contempo la **sicurezza delle vittime, l'efficacia dei percorsi di recupero** degli autori di violenza, la **professionalità degli operatori** e la **trasparenza nei confronti dell'autorità giudiziaria**. L'obiettivo è favorire un reale cambiamento nel comportamento degli autori, contribuendo così a contrastare la violenza di genere e a tutelare la società.